

**Comune di Rimini****Piazza Cavour n. 27**

IL SINDACO

Premesso che:

- la squadra di calcio cittadina "Rimini Football Club" è iscritta alla categoria del campionato di calcio di SERIE C- GIRONE B della stagione 2019-2020;
- in occasione delle partite di calcio che si disputeranno presso lo Stadio "Romeo Neri" è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di tifosi sia della squadra locale che delle squadre ospiti;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di adottare misure idonee a garantire nella misura massima possibile l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico;

Dato atto che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto " di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Valutato che la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione degli incontri calcistici che si tengono allo Stadio "Romeo Neri", possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Preso Atto che la Questura di Rimini ha richiesto l'emanazione di una specifica ordinanza volta a limitare la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5° oltreché il divieto di vendere per asporto qualsiasi tipo di bevanda in contenitore di vetro e/o lattina all'interno dello stadio Romeo Neri, sia nelle vie adiacenti lo stesso impianto sportivo e nelle immediate vicinanze e nelle vie adiacenti entro un raggio di 200 mt. dallo stadio;

Rilevata, pertanto, l'opportunità di adottare misure che, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, impediscano il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello Stadio Romeo Neri;

Ritenuto necessario, per le ragioni e i motivi esposti, disporre, in occasione delle partite di calcio disputate a Rimini previste dal calendario del Campionato di SERIE C- GIRONE B della stagione 2019-2020, dal calendario della Coppa Italia Tim, compresi i turni preliminari e degli eventuali incontri delle squadre di calcio di ogni categoria, oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dai medesimi calendari di incontri:

a) il divieto per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno dello stadio Romeo Neri e nelle immediate vicinanze entro un raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, di somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5° oltreché vendere, per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;

**Comune di Rimini****Piazza Cavour n. 27**

b) il divieto per le attività commerciali in sede fissa poste nell'area adiacente lo Stadio Romeo Neri entro un raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro ;

c) prevedere una graduazione delle misure sanzionatorie accessorie a carico delle suddette attività nel caso di reiterate violazioni ai divieti di cui sopra, nonché, per le attività posizionate nel perimetro dello Stadio "Romeo Neri", ai divieti posti dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con Determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 4 aprile 2007, n. 41 recante "Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche" ;
- l'art. 54 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125;
- l'art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali ;

Dato atto che dell'adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. E' fatto divieto agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno dello stadio Romeo Neri, e nelle immediate vicinanze entro un raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, di somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5° oltretché vendere, per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio della partita nei giorni in cui si disputano allo Stadio "Romeo Neri" le partite del Campionato di SERIE C- GIRONE B della stagione 2019-2020; nei giorni in cui si disputano le partite previste dal calendario della Coppa Italia Tim, compresi i turni preliminari; nei giorni in cui si disputano eventuali incontri delle squadre di calcio di ogni categoria, oltretché in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dai medesimi calendari di incontri a decorrere da domenica 4 agosto 2019 secondo il calendario fissato dalla Lega Calcio ovvero, in caso di modifiche dello stesso, nei giorni in cui effettivamente si disputeranno gli incontri;
2. È fatto divieto agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai titolari di distributori automatici di bevande, poste nell'area adiacente lo Stadio Romeo Neri entro un raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, di vendere bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio della partita nei giorni in cui si disputano allo Stadio Romeo Neri le partite del Campionato di SERIE C- GIRONE B della stagione 2019-2020; nei giorni in cui si disputano le partite previste dal calendario della Coppa Italia Tim, compresi i turni preliminari; nei giorni in cui si disputano eventuali incontri delle squadre di calcio di ogni categoria, oltretché in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dai

**Comune di Rimini****Piazza Cavour n. 27**

medesimi calendari di incontri a decorrere da domenica 4 agosto 2019 secondo il calendario fissato dalla Lega Calcio ovvero, in caso di modifiche dello stesso, nei giorni in cui effettivamente si disputeranno gli incontri;

3. I divieti di cui ai punti 1 e 2 non si applicano agli esercizi e alle attività destinatari nel caso di effettuazione di servizi di consegna al domicilio del cliente ;
4. il Settore dell'Amministrazione comunale competente per materia, previo parere favorevole del Questore, può autorizzare, limitatamente a particolari aree poste all'interno dell'impianto sportivo e nell'area riservata esterna, ricompresa nel perimetro dell'impianto, eventuali deroghe ai divieti previsti dalla Determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive n. 14/2010, aventi ad oggetto la vendita e somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5° e la vendita delle altre bevande contenute in lattine , bottiglie di vetro e plastica;
5. la presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare.

6. Sanzioni:

- a) nei confronti dei soggetti di cui ai punti 1 e 2, la violazione alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 300,00 - provvedimento p.g. n. 78920/2011), ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) qualora ai soggetti di cui ai punti 1 e 2, vengano contestate due violazioni delle disposizioni della presente ordinanza e dei divieti posti dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, è applicata la sanzione della sospensione dell'attività per due giorni, individuati dall'Amministrazione tra quelli in cui è prevista una partita di campionato;
- c) qualora venga contestata un'ulteriore violazione si applica la sanzione della sospensione dell'attività per tutte le giornate di campionato successive e, comunque, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di sospensione;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio on line per 15 giorni, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e diffusa attraverso gli organi di informazione;

- che la presente ordinanza sia comunicata alle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

- che la presente ordinanza sia comunicata:

- alla Questura di Rimini;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ;
- al Comando Polizia Municipale;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo .

Il Sindaco
documento firmato digitalmente